

TAX & LEGAL NEWS



Numero 4 del 6 marzo 2017

IN QUESTO NUMERO

LEGISLAZIONE

Approvato il principio di derivazione rafforzata tra le disposizioni civilistiche di bilancio e la normativa fiscale

Detrazione dell'Iva per acquisto di abitazioni da imprese costruttrici

Comunicazione beni ai soci

Locazioni a canone concordato

Invio dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche

Agevolazione Irpef a favore dei lavoratori dipendenti

Zona franca urbana Emilia

Dichiarazione integrativa "a favore" anche oltre l'anno: norma irretroattiva

Le novità per la liquidazione dell'IVA di gruppo

...

INTERPRETAZIONI

Manuale per il deposito dei bilanci 2016

La nuova disciplina delle dichiarazioni integrative a favore

L'imposta dovuta in caso di registrazione del decreto ingiuntivo

GIURISPRUDENZA

Dichiarazione integrativa "a favore" anche oltre l'anno: norma irretroattiva

L'esenzione ai fini ICI per due unità immobiliari contigue che costituiscono abitazione principale del nucleo familiare

La regola del "prezzo valore" e l'applicabilità alle imposte ipotecarie e catastali dovute per la donazione

...

DOTTRINA

Le principali novità nei modelli IVA 2017 e IVA Base 2017

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

INTERPRETAZIONI

Manuale per il deposito dei bilanci 2016

Dal 15 febbraio 2017 è disponibile sul sito internet www.unioncamere.it e sul portale www.registroimprese.it, il nuovo Manuale per il deposito dei bilanci al Registro delle imprese, contenente le istruzioni operative da utilizzare nel corso della campagna bilanci 2017. L'obbligo di utilizzare il formato XBRL si applica a tutti i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio e consolidato presso il Registro delle Imprese ad eccezione dei soggetti IAS compliant.

Sito internet: www.registroimprese.it - www.unioncamere.it

IMPOSTE SUI REDDITI

LEGISLAZIONE

Approvato il principio di derivazione rafforzata tra le disposizioni civilistiche di bilancio e la normativa fiscale

È stata approvata la norma di coordinamento della disciplina fiscale (IRES ed IRAP) con le disposizioni civilistiche già introdotte, in materia di bilancio, dal D.Lgs. n. 139/2015.

Questa disposizione ha esteso il principio di "derivazione rafforzata" tipico dei soggetti "IAS adopter" anche ai soggetti che adottano gli standard contabili nazionali (c.d. soggetti "ITA Gaap"), riconoscendo, ai fini IRES, le regole di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previsti dai principi contabili nazionali adottati, anche in deroga alle disposizioni del Tuir (in ciò evitando la necessità di gestire un doppio binario ai fini civilistici e fiscali).

In conseguenza dell'estensione del principio di derivazione rafforzata anche per i soggetti che adottano i nuovi OIC:

- a) le rappresentazioni di bilancio fondate sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma sono riconosciute anche ai fini fiscali;
- b) i componenti di reddito che sono stati rilevati direttamente a patrimonio netto in base ai nuovi OIC devono essere considerati come imputati a conto economico (articolo 109, comma 4 del Tuir).

Inoltre, ai fini IRAP, dalle voci "A" e "B" di conto economico sono stati eliminati gli effetti derivanti dall'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico (E20 ed E21) con riferimento ai componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda.

Ai fini IRES la sterilizzazione di queste poste assume rilevanza anche nell'ambito dell'articolo 96 del Tuir, mantenendo pertanto l'irrilevanza ai fini della determinazione del ROL.

Per effetto delle nuove regole di contabilizzazione, sono stati modificati:

- a) l'articolo 108 del Tuir, prevedendo che "le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio";

- b) l'articolo 112 del Tuir in materia di strumenti finanziari derivati ed operazioni di copertura (è ora previsto che i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione dei derivati assumono piena rilevanza fiscale).

Infine si ricorda che, per espressa disposizione normativa, le nuove modalità di determinazione del reddito d'impresa sono efficaci con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015 (2016 per i soggetti "solari"). Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio (2016) e di quelli successivi delle operazioni (già avviate e che si protraggono per i periodi d'imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole contabili) che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

Legge 19, 27.02.2017 di conversione del D.L. 244/2016

Detrazione dell'Iva per acquisto di abitazioni da imprese costruttrici

È stata prorogata fino al **31 dicembre 2017** la detrazione ai fini Irpef del 50% dell'Iva pagata per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.

L'agevolazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

La detrazione spetta nel caso in cui l'immobile sia stato acquistato:

- a) dall'impresa che ha realizzato l'immobile;
- b) dalle imprese di "ripristino" o di ristrutturazione che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lett. c), d) ed f) del DPR n. 380/2001 (queste imprese sono espressamente equiparate alle imprese edili in materia di IVA dall'art. 10 comma 1 n. 8-bis del DPR 633/72).

Relativamente alla **tipologia di immobili agevolabili**, la detrazione presuppone l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti. Il beneficio fiscale, quindi, riguarda i soli immobili abitativi, ossia quelli rientranti nella categoria catastale A (con l'esclusione degli A/10), di classe energetica A o B.

Legge 19, 27.02.2017 di conversione del D.L. 244/2016

Comunicazione beni ai soci

Sono state abrogate le disposizioni (commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies dell'articolo 2, DI 138/2011) che disciplinano la comunicazione dei beni d'impresa concessi in godimento ai soci o familiari e i connessi controlli dell'Agenzia delle Entrate.

Si segnala che l'abrogazione riguarda solamente l'obbligo della comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o dei finanziamenti erogati all'impresa, mentre resta ferma la disposizione prevista dall'articolo 67, comma 1, lettera h-ter) del Tuir (in base alla quale costituisce reddito diverso la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene dell'impresa al socio o ai familiari dell'imprenditore).

Legge 19, 27.02.2017 di conversione del D.L. 244/2016

Locazioni a canone concordato

È stata abrogata la norma che subordina la facoltà del proprietario di usufruire dell'ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile, derivante dai contratti di locazione stipulati (o rinnovati) a canone concordato, all'indicazione nella dichiarazione dei redditi degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché di quelli della denuncia dell'immobile ai fini Ici e Imu. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, ovvero dal 1° gennaio 2017.

Legge 19, 27.02.2017 di conversione del D.L. 244/2016

Invio dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche

È stato prorogato, dal 31 gennaio al **28 febbraio** dell'anno successivo a quello di sostenimento, del termine previsto per l'invio al Sistema tessera sanitaria, da parte dei veterinari iscritti agli Albi professionali, dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, in relazione ad animali da compagnia o destinati alla pratica sportiva.

Legge 19, 27.02.2017 di conversione del D.L. 244/2016

Agevolazione Irpef a favore dei lavoratori dipendenti

È stata estesa fino al **31 dicembre 2017** la possibilità di non computare, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (elencati negli allegati 1 e 2 al DI 189/2016) sia da parte dei datori di lavoro privati operanti negli stessi territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.

Legge 19, 27.02.2017 di conversione del D.L. 244/2016

Zona franca urbana Emilia

È stato esteso il periodo di applicazione delle esenzioni in materia di imposte sui redditi, Irap e Imu, previste a favore delle imprese, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, localizzate all'interno della zona franca urbana dell'Emilia.

Le agevolazioni si applicano ai periodi d'imposta **dal 2015 al 2019**. Si ricorda che la zona franca (istituita dall'articolo 12, DI 78/2015) interessa l'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Legge 19, 27.02.2017 di conversione del D.L. 244/2016

INTERPRETAZIONI

La nuova disciplina delle dichiarazioni integrative a favore

L'Assonime ha commentato la nuova disciplina prevista dall'articolo 5 del D.L. 193/2016 in materia di rettifica delle dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP, dell'IVA. Com'è noto questa disposizione ha unificato il termine entro il quale i contribuenti possono rettificare le dichiarazioni fiscali. Infatti, similmente a quanto previsto per quelle a sfavore, anche le c.d. dichiarazioni integrative a favore possono ora essere presentate entro il termine previsto per l'accertamento dei dati in esse contenute (viceversa, in precedenza, il termine che i contribuenti avevano per presentare la c.d. dichiarazione integrativa a favore era notevolmente più breve).

La nuova disciplina stabilisce che, limitatamente ai soli elementi oggetto di integrazione, i termini per i relativi accertamenti decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa.

Nella sentenza 5069/2016, la Corte di Cassazione (sezione Unite) ha dichiarato che i termini decadenziali per l'accertamento valgono per l'accertamento di una maggiore imposta dovuta (credito dell'amministrazione), non per gli atti impositivi con i quali l'amministrazione contesta il credito esposto nella dichiarazione (credito del contribuente). Tuttavia, secondo Assonime, il fatto che la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente determina lo slittamento dei termini di decadenza di accertamento (per i soli fatti oggetto della dichiarazione integrativa) dovrebbe far ritenere che i crediti emergenti in dichiarazione, una volta spirati i termini di accertamento, non possano più essere sindacati.

Assonime, circolare 20 febbraio 2017 n. 3

GIURISPRUDENZA

Dichiarazione integrativa “a favore” anche oltre l’anno: norma irretroattiva

È irretroattiva la norma che estende la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa “a favore” anche oltre l’anno. Infatti, secondo l’orientamento in esame, l'entrata in vigore del D.L. n. 193 del 22/10/2016 (che ha esteso la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa "a favore" anche oltre l'anno) non avrebbe carattere retroattivo, per cui disporrebbe unicamente per l'avvenire.

CTR Liguria n. 14/1 del 11.01.2017

IVA

LEGISLAZIONE

Le novità per la liquidazione dell’IVA di gruppo

Il DM 13.02.2017 ha adeguato il DM 13.12.1979 (che dispone in materia di IVA di gruppo) alle novità che sono state introdotte nell’articolo 73, comma 3 del DPR 633/1972 dalla Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016, articolo 1, comma 27, lett. b).

Per effetto di queste modifiche, a decorrere dal 01.01.2017, le principali novità che interessano il regime dell’IVA di gruppo sono le seguenti:

- **ampliamento dell’ambito soggettivo:** oltre alle società di capitali (Spa, Sapa, Srl) possono partecipare al regime dell’IVA di gruppo anche le società di persone (Snc, Sas), escluse dalla previgente normativa;
- **requisito temporale del rapporto di controllo:** la controllata può aderire al regime dell’IVA di gruppo se la controllante ne detiene il controllo almeno dal 1° luglio dell’anno precedente (nella previgente normativa, il controllo doveva sussistere fin dall’inizio dell’anno solare precedente);
- **durata dell’opzione:** l’esercizio dell’opzione per il regime dell’IVA di gruppo ha effetto fino alla revoca, da comunicarsi secondo le medesime modalità e i medesimi termini previsti per l’opzione (a differenza di quanto avveniva sino al 2016, in cui l’opzione aveva effetto solo per l’anno in cui era esercitata).

D.M. 13.02.2017

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute: nuovi termini

Sono stati modificati i termini per l'invio della nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo anno di applicazione. Come noto, dal 1° gennaio 2017 il D.L. n. 193/2016 ha previsto per i soggetti passivi IVA, l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi, ovvero:

- 1) la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;
- 2) la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Per effetto di questa modifica, solo per l'anno 2017 la comunicazione delle fatture emesse/ricevute dovrà essere effettuata:

- per i dati relativi al primo semestre: **entro il 18 settembre 2017**;
- per i dati relativi al secondo semestre: **entro il 28 febbraio 2018**.

Restano invariati i termini entro i quali effettuare la comunicazione delle liquidazioni periodiche ai fini IVA (31 maggio 2017 per il primo trimestre, 18 settembre 2017 per il secondo, 30 novembre per il terzo e 28 febbraio 2018 per il quarto).

Le modifiche ai termini di invio dello spesometro riguardano la comunicazione delle fatture disciplinata dall'articolo 21, comma 1 del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'articolo 4 del DL 193/2016. Per la comunicazione delle fatture su base opzionale (articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 127/2015) è stato annunciato l'emanazione di un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate per allineare la periodicità delle due diverse comunicazioni (obbligatoria e opzionale).

Legge 19, 27.02.2017 di conversione del D.L. 244/2016

Semplificazione adempimenti: **Elenchi INTRA-2**

È stato ripristinato **fino al 31 dicembre 2017** l'obbligo di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea (Intra-2).

Si ricorda che il D.L. n. 193/2016 aveva previsto l'abrogazione di questo obbligo a partire dal 1° gennaio 2017. Come precisato dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Istat del 17 febbraio 2017 *"l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane solo a carico dei soggetti passivi IVA già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni ovvero che rientrino in tale periodicità in base all'ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a € 50.000,00 nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017"*.

Per effetto delle sopra citate modifiche

- per l'anno d'imposta 2017: è confermato l'obbligo di presentare i modelli INTRA-2 bis per gli acquisti intracomunitari e INTRA-2 quater per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE (contrariamente a quanto disposto dal D.L. n.193/2016);
- dall'anno d'imposta 2018: è prevista:
 - a) l'abolizione dell'obbligo di presentare i modelli INTRA-1 quater e INTRA-2 quater per le prestazioni di servizi rese e ricevute con controparti UE;
 - b) una semplificazione degli adempimenti relativi alla trasmissione degli elenchi Intrastat, la cui regolamentazione è demandata ad uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle entrate che dovrà essere emanato d'intesa con l'Agenzia delle dogane.

Legge 19, 27.02.2017 di conversione del D.L. 244/2016

 DOTTRINA

Le principali novità nei modelli IVA 2017 e IVA Base 2017

Assonime ha esaminato le principali novità dei modelli **IVA 2017** e **IVA Base 2017** che sono stati approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2017 n. 10050/2017.

La circolare si è soffermata inizialmente sui **termini** e sulle **modalità** di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2017 per il 2016.

A partire dalla dichiarazione annuale **IVA 2018** per il 2017, sarà possibile adempiere all’obbligo dichiarativo dal 1° febbraio al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (ciò in quanto l’Amministrazione finanziaria disporrà dei dati, trasmessi periodicamente dai soggetti passivi IVA, relativi alle fatture emesse e ricevute e alle liquidazioni periodiche IVA). Il termine di versamento del saldo annuale IVA resta fissato alla data del **16 marzo** (con possibilità di rateizzazione).

Passando al contenuto del **modello dichiarativo** relativo al 2016, è stata sottolineata:

- la possibilità di rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (anteriore all’effettuazione delle operazioni che si intendono rettificare o integrare) mediante la trasmissione di una nuova dichiarazione, barrando sul modello la casella “Integrativa” e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare (la dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata);
- l’impossibilità di rettificare i dati relativi al plafond indicati nel quadro A: si tratta dell’indicazione del tipo di plafond (fisso o mobile), e delle operazioni che concorrono alla sua formazione (esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni verso San Marino, operazioni assimilate, operazioni straordinarie);
- nel caso in cui l’esportatore intenda aumentare l’ammontare del plafond disponibile già indicato in una dichiarazione d’intento: la necessità di presentare una nuova dichiarazione con l’indicazione dell’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA;
- la mancata necessità di inviare una nuova dichiarazione d’intento – né al fornitore, né all’Amministrazione finanziaria – nel caso in cui l’esportatore intenda rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond disponibile già comunicato, oppure revocare la dichiarazione già inviata (in questi casi, infatti, sono sufficienti le indicazioni in tal senso manifestate in forma libera dall’esportatore, delle quali il fornitore deve tenere conto applicando l’imposta sulle operazioni successivamente poste in essere).

Assonime, circolare 21 febbraio 2017 n. 4

ALTRE IMPOSTE

 LEGISLAZIONE

Esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze alla pubblica amministrazione

È stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione dalle persone fisiche, residenti o domiciliate, e dalle persone

giuridiche, che hanno la sede legale od operativa, nei comuni colpiti dal terremoto del 2016. La proroga opera limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici.

Legge 19, 27.02.2017 di conversione del D.L. 244/2016

Esenzione Imu a favore dei fabbricati situati nelle zone colpite dal terremoto del 2012

Per agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, è stato prorogato fino al **31 dicembre 2017** il termine fino al quale i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'Imu.

Legge 19, 27.02.2017 di conversione del D.L. 244/2016

INTERPRETAZIONI

L'imposta dovuta in caso di registrazione del decreto ingiuntivo

È applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale con aliquota del 3% (e non quella fissa) alla registrazione del decreto ingiuntivo, ottenuto dal fideiussore, che condanna al pagamento il debitore principale, nell'ambito dell'azione di regresso di un contratto di fideiussione. Questo effetto è giustificato dal fatto che il decreto ingiuntivo rappresenta un provvedimento monitorio di condanna al pagamento di somme o valori, ed è autonomo rispetto al contratto di fideiussione.

Ris. Ag. Entrate 22.02.2017 n. 22/ E

GIURISPRUDENZA

L'esenzione ai fini ICI per due unità immobiliari contigue che costituiscono abitazione principale del nucleo familiare

Due appartamenti contigui, sebbene riportati quali unità immobiliari distinte in catasto ed appartenenti separatamente a ciascuno dei coniugi, purché adibiti ad abitazione principale del nucleo familiare, hanno diritto all'esenzione ICI. Tuttavia, a tal fine, è necessario che il derivato complesso abitativo non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono e, quindi, è necessario che non acquisisca la categoria di appartamento di tipo signorile, per la quale non è prevista l'esenzione.

CTP Cosenza n. 84 del 11.01.2017

La regola del "prezzo valore" e l'applicabilità alle imposte ipotecarie e catastali dovute per la donazione

L'articolo 34, comma 5, del D.Lgs. 346/90 impedisce la rettifica di valore dell'immobile donato nel caso in cui il valore dell'immobile dichiarato in atto non sia inferiore al c.d. "valore catastale o tabellare". Questo divieto opera anche nel caso in cui le parti abbiano indicato in atto il valore venale dell'immobile donato. Infatti, l'indicazione del valore venale non rende impossibile applicare la definizione tabellare, purché le

parti abbiano dato atto della volontà di avvalersi del disposto dell'articolo 34, comma 5, del D.Lgs. n. 346/90.

D'altro canto, l'agevolazione del "prezzo valore" prevista dall'articolo 1, comma 497, della L. 266/2005 può essere applicata anche alle cessioni a titolo gratuito, visto ciò non è espressamente escluso dalla norma e che, anche in questo caso, viene soddisfatta la ratio della norma agevolativa (che consiste nella volontà di far emergere il reale valore degli immobili).

CTP Milano n. 9617/3/16 del 19.12.2016

L'imposta di donazione è dovuta al momento di istituzione del trust

La sentenza, discostandosi dall'ultimo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 21614 del 2016) che riteneva applicabile l'imposta di registro in misura fissa al momento di istituzione del trust, afferma che l'atto di istituzione del trust, anche in assenza di arricchimento, è da qualificarsi come una manifestazione di capacità contributiva da assoggettare a tassazione con le imposte di successione e donazione in misura proporzionale.

CTR Lazio n. 9525 del 28 dicembre 2016

Esenzione ICI per fabbricati rurali classificabili in A/6 e A/10

Le recenti sentenze della Cassazione ribadiscono l'esenzione ICI per gli immobili che sono iscritti in catasto come "rurali", con l'attribuzione della categoria A/6 o D/10, i. Viceversa, qualora l'immobile dovesse essere iscritto in una diversa categoria catastale (ad esempio per le costruzioni strumentali C/6, D/1, D/7 o D/8) è onere del contribuente che intende applicare il regime di esenzione, impugnare l'atto di classamento; viceversa, l'immobile deve essere assoggettato ad ICI.

Cassazione n. 714 del 13.01.2017; Cassazione n. 2115 del 22.01.2017; Cassazione n. 2116 del 27.01.2017; Cassazione n. 2404 del 31.01.2017

Edificabilità dei terreni in piani strutturali comunali

I terreni inseriti nei piani strutturali comunali nell'ambito di nuovi insediamenti devono essere considerati edificabili ai fini fiscali, anche in assenza del piano operativo che regola la reale possibilità di trasformazione del territorio. Infatti, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.L. 223/2006, l'edificabilità di un terreno ai fini della determinazione del relativo valore venale non può ritenersi inficiata dall'eventuale mancanza di un piano particolareggiato o attuativo, una volta che essa è stata riconosciuta da uno strumento urbanistico generale.

Cassazione n. 2017 del 27.1.2017

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

GIURISPRUDENZA

L'esclusione dalla disciplina delle società di comodo

Con riferimento ad un'ipotesi di accertamento operato mediante l'applicazione della disciplina delle c.d. "società di comodo" (art. 30, c. 4 bis, della legge n. 724 del 1994) è stata riconosciuta l'illegittimità del

reddito minimo accertato dall'Ufficio quando il contribuente è in grado di dimostrare che in un'annualità il mancato conseguimento di ricavi è stato causato dall'impossibilità di stipulazione di nuovi contratti di noleggio dei macchinari indispensabili per la sua attività.

In questo senso, infatti, secondo l'orientamento espresso, l'impossibilità di conseguire i ricavi minimi (tale da giustificare la disapplicazione della disciplina relativa alle società di comodo) deve essere intesa non in termini assoluti quanto piuttosto in termini economici, avendo riguardo alle effettive condizioni del mercato.

Cassazione n. 5080 del 28 febbraio 2017

È legittimo l'aggio della riscossione

L'aggio di riscossione non ha natura tributaria bensì retributiva e, pertanto, non vi è alcun problema di compatibilità con l'articolo 53 della Costituzione in materia di capacità contributiva.

Pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 112/99 in merito alla potenziale violazione dell'articolo 53 della Costituzione.

Cassazione n. 5154 del 28 febbraio 2017

La mancata attestazione di conformità non integra il vizio di inammissibilità del ricorso

La Corte di Cassazione ha sancito che qualora il ricorso notificato manchi di una pagina rispetto a quello depositato, esso non può essere dichiarato inammissibile nella misura in cui ciò integri una semplice incompletezza materiale, e non una sostanziale difformità.

Parimenti, la mancanza dell'attestazione di conformità nella copia del ricorso depositato presso il giudice rispetto all'originale notificato alla controparte non causa alcuna inammissibilità, salvo i casi in cui il rigore estremo sia davvero giustificato.

Cassazione n. 22106 del 31.10.2016

Spese di sponsorizzazione deducibili per presunzione assoluta nel limite annuo di 200.000 euro

La CTP di Ferrara ha confermato la qualificazione delle sponsorizzazioni quali spese pubblicitarie entro i confini dell'articolo 90 comma 8 della L. n. 289/2002, stabilendo che il corrispettivo in denaro o in natura corrisposto a favore degli enti sportivi dilettantistici è deducibile dal reddito d'impresa per presunzione assoluta nel limite annuo di 200.000,00 euro (c.d. inerenza qualitativa); il contribuente è, invece, tenuto a dimostrare la congruità per gli importi eccedenti la suddetta soglia (c.d. inerenza quantitativa).

Difatti, in virtù della norma citata sussiste un principio di inerenza "forzata" per le sponsorizzazioni a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche nel limite annuo di cui al citato art. 90.

CTP di Ferrara n. 566/1/16 del 14.11.2016

Il credito IVA esposto in dichiarazione si prescrive in dieci anni

La Suprema Corte ha confermato che il diritto al rimborso del credito IVA esposto in dichiarazione è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale.

Non è quindi applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l'istanza di rimborso non integra

il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso

Cassazione n. 4559 del 22.02.2017

Iscrizione di ipoteca: obbligatorio il contraddittorio con il fisco

L'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili, ex art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine per presentare osservazioni od effettuare il pagamento.

L'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, sebbene l'iscrizione in parola, avendo natura reale, mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità.

Cassazione n. 4587 del 22.02.2017

I requisiti da soddisfare ai fini della legittimità della cartella di pagamento

La cartella di pagamento che non indica l'aliquota che sarà applicata ai fini del calcolo degli interessi di mora è valida. Infatti, al riguardo, è sufficiente il richiamo dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600/73.

Cassazione n. 4376/17 del 21.02.2017

FISCALITÀ INTERNAZIONALE



LEGISLAZIONE

Agevolazioni fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia

È stato prorogato al **30 aprile 2017** il termine entro cui i lavoratori dipendenti trasferiti in Italia possono esercitare l'opzione per il regime fiscale di favore loro applicabile, scegliendo tra quello disciplinato dalla legge 238/2010 e quello previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015. Le modalità attuative saranno individuate con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle legge di conversione del decreto mille proroghe.

Legge 19, 27.02.2017 di conversione del D.L. 244/2016



GIURISPRUDENZA

I maggiori termini di accertamento per le attività di fonte estera possono costituire restrizioni alla libera circolazione dei capitali

I giudici comunitari hanno statuito che rientrano tra le restrizioni alla libera circolazione dei capitali ammesse dall'articolo 64 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) quelle che derivano dalla previsione di maggiori termini di accertamento per i conti non dichiarati detenuti in banche extracomunitarie, purché già esistenti al 31.12.93; rientrano, infatti, nell'ambito applicativo dell'articolo 64 le controversie aventi ad oggetto la detenzione di conti. Alla luce di tale sentenza sussistono quindi alcuni problemi di compatibilità con il diritto comunitario per quanto riguarda il raddoppio dei termini di accertamento previsto dalla normativa italiana per le attività detenute in Stati a fiscalità privilegiata non indicate nel quadro RW disposto dall'articolo 12 del D.L. 78/2009, che rientrerebbe, quindi, nel principio generale previsto dall'articolo 63 del TFUE, che vieta in modo assoluto le restrizioni, fatte salve

quelle giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, e sempre che esse non sconfinino nell'arbitrarietà.

Corte di Giustizia UE C-317/15, 15.2.2017

Il presupposto per la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia

Sono dovute le imposte in Italia se l'Agenzia delle Entrate documenta l'esistenza di uno stretto collegamento e l'intreccio d'interessi tra il legale rappresentante nonché socio di maggioranza della società non residente e varie società aventi sede in Italia.

Cassazione n. 4576 del 22.02.2017

Sono irretroattivi gli accertamenti operati in base alla lista Falciani

Secondo l'orientamento espresso, la disciplina relativa al raddoppio dei termini di accertamento prevista dal D.L. n. 78/2009 ha carattere sostanziale e, pertanto, non può essere applicata retroattivamente (nel caso specifico è stata riconosciuta l'illegittimità degli accertamenti operati con riferimento agli anni 2006 e 2007).

Le rettifiche oggetto della sentenze in commento sono state originate dalla ricomprensione del contribuente nella nota lista Falciani.

I Giudici di appello erano infatti stati chiamati a giudicare sulla legittimità della presunzione che prescrive che le attività finanziarie rinvenuti in paesi black list si considerano costituite con proventi sottratti a tassazione e sulla natura, di questa disposizione che raddoppia retroattivamente i termini per l'accertamento.

I Giudici hanno così dapprima rammentato che "Le norme sulle prove pongono regole di giudizio ..." che in quanto tali " ... hanno sempre natura sostanziale, poiché la loro applicazione comporta una decisione di merito".

CTR Milano n. 692/2/2017 e n. 693/2/17 del 26 settembre 2017

Il trattamento fiscale dei compensi relativi alla distribuzione di copie di programmi informatici

I compensi pagati da un'impresa italiana a un soggetto non residente per la distribuzione di copie di programmi informatici non costituiscono *royalties* per il percettore, ma *business profit*. Pertanto, questi compensi non possono farsi rientrare tra le fattispecie disciplinate dall'articolo 23, comma 2, lett. c), del TUIR (compensi per utilizzazione delle opere di ingegno, brevetti, marchi), da cui deriva l'inapplicabilità della ritenuta a titolo d'imposta prevista dall'articolo 25, comma 4, D.P.R. n. 600/1973.

CTR Lombardia n. 60/29/2017 del 18 gennaio 2017